

Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

Il decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), ha previsto la possibilità per i datori di lavoro di presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa in deroga, qualora sospendano o riducano l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di **nove settimane**, incrementate di ulteriori **nove** per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.

Le complessive **diciotto** settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il **13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020**.

L'accesso ai nuovi trattamenti prescinde quindi dal precedente ricorso e dall'effettivo utilizzo degli stessi nel primo semestre del corrente anno. In altri termini il nuovo decreto legge azzerà il conteggio di quanto richiesto e autorizzato per i periodi fino al 12 luglio 2020.

Ovviamente, viene stabilito che, i periodi di integrazione richiesti ed autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono automaticamente imputati alle prime nove settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto legge in esame.

Il decreto non prevede alcuna condizione per richiedere le prime nove settimane di integrazione mentre il ricorso alle ulteriori nove settimane è collegato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti.

È infatti previsto un necessario raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, che può far insorgere in capo all'azienda l'obbligo del versamento di un **contributo addizionale** – da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa – determinate secondo le seguenti misure:

- aliquota del **18%** per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019;
- aliquota del **9%** per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
- **nessun contributo addizionale** per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

Per richiedere l'ulteriore periodo di nove settimane di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro devono corredare la domanda di concessione dei trattamenti con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2020, n. 445, in cui autocertificano la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato.

Il messaggio Inps n. 3131 del 21/08/2020, precisa che, per le richieste inerenti le prime nove settimane, o il minor periodo che risulta scomputando quanto già richiesto o autorizzato ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro dovranno continuare ad utilizzare la causale **"COVID-19 nazionale"** già in essere. Per quanto attiene, invece, alle ulteriori nove settimane che, in relazione al dettato normativo, possono essere richieste dai soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, un nuovo messaggio Inps fornirà le istruzioni operative per l'invio delle domande.

Per quanto riguarda i **termini di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale** l'Inps con il messaggio richiamato precisa che:

- a regime le domande devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione;
- in sede di prima applicazione della norma, per le domande con inizio di sospensione/riduzione dal 13 luglio 2020, la scadenza ordinaria del 31 agosto è differita al 30 settembre 2020. Allo stesso termine è differito l'invio delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompreso tra il 1° e il 31 agosto 2020. Anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio 2020, ancorché non ricompreso nella nuova disciplina dettata dal decreto legge n. 104/2020, possono essere utilmente trasmessi entro il 30 settembre 2020.

Non appena l'Inps pubblicherà apposite circolari che illustreranno la disciplina di dettaglio prevista dal decreto legge in esame nonché le relative istruzioni operative ne verrà data notizia.

Con specifico riferimento alle imprese artigiane, per le quali l'integrazione salariale è garantita dal Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (**FSBA**), valgono gli stessi trattamenti sopra descritti. Anche in questo caso, non appena giungeranno istruzioni operative ne verrà data notizia.

(Fonti: D.L. 14 agosto 2020 n. 104, messaggio INPS n. 3131 del 21/08/2020)